

Coira, 29 luglio 2013

Decisione n. 305

DECISIONE D'UFFICIO

Emanazione di direttive concernenti la compensazione di svantaggi

Conformemente all'art. 8 della Costituzione federale e agli art. 1 - 5, nonché all'art. 20 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili), tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato. Queste basi giuridiche prescrivono alla Confederazione e ai Cantoni l'adozione di rispettivi provvedimenti. Pari diritti e pari opportunità devono essere garantiti in particolare quando si tratta della formazione.


In virtù della Costituzione federale e della legge sui disabili

L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport decide:

1. Vengono emanate le direttive concernenti la compensazione di svantaggi. Dopo l'emanazione della presente decisione, queste direttive potranno anche essere scaricate dalla homepage dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.
2. Eventuali domande devono essere rivolte al Servizio psicologico scolastico o ai consulenti regionali per la scuola e l'educazione.
3. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni, signora Gabriela Aschwanden, presidente, Via Calanda 23, 7013 Domat/Ems; associazione Insegnanti Grigioni, signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni, signor Eugen Huber, presidente, Mülistrasse 12, 7076 Parpan; Controllo cantonale delle finanze; Ufficio della formazione professionale; Ufficio della formazione medio-superiore; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport; Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

UFFICIO PER LA SCUOLA
POPOLARE E LO SPORT

Dany Bazzell, capoufficio



Direttive concernenti la compensazione di svantaggi

emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 29 luglio 2013

Premesse e campo di applicazione

Conformemente alla Costituzione federale e alla legge sui disabili¹, tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato. Queste basi giuridiche prescrivono alla Confederazione e ai Cantoni l'adozione di rispettivi provvedimenti. Pari diritti e pari opportunità devono essere garantiti in particolare quando si tratta della formazione. Vi sono persone che, pur disponendo del potenziale, per via di disabilità o handicap non riescono a raggiungere gli obiettivi di formazione prescritti. Con la compensazione degli svantaggi si mira a compensare per quanto possibile la discriminazione a seguito di ostacoli dovuti ad handicap, senza scostarsi dagli obiettivi del programma d'insegnamento. Una compensazione degli svantaggi può essere garantita soltanto se al contempo non vengono adeguati anche gli obiettivi di apprendimento. Disabilità o handicap possono essere congeniti oppure acquisiti.

Le seguenti spiegazioni disciplinano la gestione del livello di prestazioni richiesto e della valutazione delle prestazioni di allievi con diagnosi di disabilità/handicap nel senso summenzionato.

Elementi fondamentali

Non ogni allievo con disabilità/handicap necessita di una compensazione degli svantaggi, che va esaminata caso per caso. Per la concessione di una compensazione degli svantaggi sono necessari i seguenti elementi fondamentali:

- da un accertamento di uno psicologo scolastico, di un medico o di un logopedista risulta una disabilità o un handicap. Si tratta in senso stretto dei disturbi evolutivi descritti nell'ICD-10². La logopedia può accertare disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio (F80, ad es. disturbo del linguaggio espressivo). Il Servizio psicologico scolastico accerta in particolare disturbi delle abilità scolastiche (F81, ad es. disturbo di lettura e della compilazione, disturbo delle abilità aritmetiche). Vi si aggiungono handicap o disabilità visivi, uditivi o fisici diagnosticati da un medico.
- Lo svantaggio esistente o incombente dovuto alla disabilità o al handicap viene per quanto possibile compensato tramite un provvedimento fissato individualmente.
- Gli obiettivi del programma d'insegnamento vengono mantenuti, vale a dire che a livello qualitativo non vengono adeguati verso il basso. Si procede unicamente ad adeguamenti formali.

¹ Art. 8, Costituzione federale della Confederazione Svizzera / art. 1-5, nonché art. 20, legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili)

² International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (italiano: Classificazione internazionale dei disturbi psichici)

- Procedura
1. Allievi con disabilità/handicap vengono in linea di principio sostenuti con provvedimenti di sostegno già esistenti (ad es. differenziazione interna, sostegno integrativo preventivo).
 2. Se questi provvedimenti non sono sufficienti, l'allievo con disabilità/handicap viene sostenuto in particolare nel quadro di un provvedimento di pedagogia specializzata o medico.
 3. Una compensazione degli svantaggi viene presa in considerazione quando il provvedimento di pedagogia specializzata o medico previsto o attuato non basta a compensare a sufficienza una disabilità o un handicap e quando non entra in considerazione un adeguamento degli obiettivi di apprendimento. Nel grado secondario I, una compensazione degli svantaggi può essere raggiunta anche senza provvedimenti di pedagogia specializzata o medici.
 4. Sulla base di una disabilità diagnosticata o di un handicap diagnosticato, il servizio specializzato redige una perizia che contiene la diagnosi e fornisce informazioni in merito alla gravità e alle conseguenze individuali sull'apprendimento scolastico, nonché indicazioni riguardo a possibili provvedimenti per compensare gli svantaggi.
 5. In considerazione della perizia e della situazione di apprendimento attuale, in una tavola rotonda alla quale partecipano i genitori, rappresentanti della scuola e l'allievo vengono stabiliti insieme provvedimenti concreti per compensare gli svantaggi.
 6. L'insegnante per i provvedimenti di pedagogia specializzata presenta all'ente scolastico competente una domanda di compensazione degli svantaggi, allegando la perizia. L'ente scolastico esamina la domanda e decide in merito.
 7. Altri insegnanti e i compagni di scuola devono essere informati in modo adeguato in merito alla compensazione degli svantaggi.
 8. I provvedimenti vengono verificati di regola annualmente e se necessario adeguati, ad esempio nel quadro della tavola rotonda.

Provvedimenti

Un provvedimento concreto per una compensazione degli svantaggi ha un orientamento individuale e viene fissato per iscritto. La compensazione degli svantaggi deve essere proporzionata e risultare comprensibile in base alla diagnosi (tipo, grado di gravità, conseguenze) e in riferimento alla situazione di apprendimento attuale. Non è necessario indicare la compensazione degli svantaggi nella pagella; nei casi in cui ciò risulta sensato è possibile descriverla in un rapporto.


La compensazione degli svantaggi nella scuola popolare può comprendere diversi provvedimenti, come ad esempio:

- la prestazione in ortografia non confluisce nella valutazione di un esame;
- concessione di più tempo per svolgere un esame;
- soluzioni al computer anziché scrittura a mano;
- rilevazione delle prestazioni in un locale separato;
- organizzazione individuale delle pause;
- esame orale anziché scritto e viceversa;
- messa a disposizione di strumenti di lavoro specifici (computer, calcolatrice tascabile, registratore, ecc.);
- adeguamento dei supporti d'esame o della forma degli esami;
- accompagnamento da parte di un terzo.

Elementi di un
accordo o di
una richiesta

- Nome, classe dell'allievo
- Insegnante di classe
- Insegnante per provvedimenti di pedagogia specializzata
- Diagnosi
- Conseguenze sull'attività scolastica quotidiana
- Provvedimenti concreti per la compensazione degli svantaggi nel singolo caso
- Momento della verifica
- Firme dei diretti interessati
- Firma rappresentante dell'ente scolastico

Panoramica



Entrata in
vigore

1° agosto 2013